

(N. 1374)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1956

Modifiche all'ordinamento dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale « Galileo Ferraris » in Torino

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto legge 4 ottobre 1934, n. 1691 convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762, venne istituito, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e la direzione del Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » con sede in Torino e ne venne fissato l'ordinamento.

Scopi dell'Istituto, oltre che di dare vita ad un centro nazionale di alti studi nel campo delle discipline elettriche ed affini, in collaborazione con analoghi Istituti esistenti, erano quelli di svolgere ricerche scientifico-tecniche nel campo industriale, eseguire prove e misure per conto di enti, ditte e privati, ed eser-

citare attività didattica. Per la realizzazione di quest'ultima finalità l'Istituto « Ferraris » era alle dipendenze dell'Istituto superiore di ingegneria di Torino, ora Politecnico.

D'altra parte il titolare della cattedra di elettrotecnica di quell'Istituto superiore veniva ad essere, a norma dell'articolo 5 del predetto regio decreto-legge n. 1691, presidente del « Ferraris », presidente del Consiglio di Amministrazione e presidente del Comitato direttivo nominato in seno al Consiglio medesimo, talchè le cariche direttive ed amministrative risultavano riunite in una stessa persona, che le esercitava di diritto.

Dopo il periodo bellico, come per analoghi

enti, si manifestò anche per il « Ferraris » l'esigenza di adeguarne la struttura ed il funzionamento alle mutate condizioni generali, mediante una modifica dell'ordinamento intesa a consentire un più libero e moderno sviluppo dell'attività dell'Istituto.

Dopo lunghe e laboriose trattative condotte tra gli enti interessati ed il Commissario governativo preposto all'Istituto stesso, sentite le più alte personalità del campo scientifico e culturale e specialmente il Direttore del politecnico di Torino — cui, come si è detto, l'Istituto è strettamente collegato — è stato possibile addivenire ad un accordo circa le nuove norme statutarie che dovranno guidarlo.

Lasciando inalterati gli articoli 13 e 14 dell'attuale Statuto, riguardanti particolarmente la tassa di scambio sulle somministrazioni di energia elettrica e di energia refrigerante e la tassa sui contratti di abbonamento al servizio telefonico, è stato predisposto un nuovo Statuto, di 18 articoli, con il quale si sostituiscono gli articoli dall'1 al 12 e l'articolo 15 dello Statuto in atto.

Il nuovo Statuto mira principalmente (articolo 6) a consentire all'Istituto una maggiore autonomia rispetto al Politecnico di Torino, realizzando una netta distinzione tra l'amministrazione e la direzione dell'Istituto medesimo, non più rappresentate dalla stessa persona; mira inoltre a rendere liberamente elettiva la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, da scegliersi tra i vari rappresentanti dei Ministeri ed Enti interessati al funzionamento dell'Istituto, tra cui uno del

politecnico di Torino; dà infine facoltà al Consiglio di amministrazione di delegare alcuni suoi poteri ad un Comitato amministrativo eletto nel suo seno.

Quanto alla direzione, l'articolo 9 del nuovo Statuto demanda le modalità della nomina del Direttore a quanto sarà stabilito dal regolamento organico di cui è prevista l'emana-zione nell'articolo 17.

In luogo del Comitato direttivo, è prevista (articolo 10) la istituzione di un Comitato tecnico consultivo, da effettuarsi, come la nomina del Direttore, a norma di un successivo regolamento.

Con il nuovo Statuto vengono altresì meglio precisati i compiti dell'Istituto (articolo 3) per quanto concerne le finalità didattiche, nonché i suoi rapporti con il Politecnico circa i mezzi, i locali, ed il personale necessari per lo svolgimento di tali compiti (articoli 4 e 12); vengono anche stabiliti, sia pure demandandone la regolamentazione a successive norme, i limiti delle possibilità che i docenti ed assistenti del Politecnico avranno di compiere ricerche valendosi dei mezzi e dei locali dell'Istituto (articolo 14).

Per rendere più spedito il procedimento per l'approvazione di eventuali nuove modifiche all'ordinamento del Ferraris, è stato infine previsto (articolo 18) che queste potranno in seguito essere deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli dall'1 al 12 e l'articolo 15 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », con sede in Torino, sono sostituiti dagli articoli seguenti:

Art. 2.

È istituito in Torino l'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e sotto il patronato del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Scopi dell'Istituto sono:

a) dare vita ad un centro nazionale di alti studi nel campo delle discipline elettriche ed affini, in collaborazione con gli istituti e gli altri Enti aventi scopi analoghi;

b) svolgere ricerche scientifico-tecniche e promuovere le applicazioni in tutti i rami dell'attività industriale, che rientrano nel campo suddetto;

c) eseguire prove e misure, sempre nel medesimo campo, per conto di enti, ditte e privati;

d) collaborare alla diffusione della cultura elettrotecnica attraverso pubblicazioni, mediante organizzazioni di riunioni e conferenze;

e) ospitare i vari insegnamenti organizzati presso di esso dal politecnico di Torino (articolo 12).

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal terreno sul quale sorge la sua sede, conferito gratuitamente dalla città di Torino;

b) dal fabbricato principale costruito sul terreno medesimo, conferito gratuitamente dalla Società idroelettrica « Piemonte » e dai suoi successivi ampliamenti;

c) dalla prima attrezzatura dell'Istituto, alla quale ha provveduto la città di Torino;

d) dagli apporti che per via di donazioni, cessioni, acquisti, accantonamenti e per qualunque altro mezzo sono pervenuti e perverranno all'Istituto dal suo esercizio o da terzi, in denaro, in materiali, macchinari od altri beni mobili od in beni immobili.

Per quanto riguarda i beni mobili di proprietà del politecnico di Torino, originariamente dati in consegna ed uso al suo Istituto di elettrotecnica ed alla Scuola « Galileo Ferraris », successivamente trasferiti nei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », vale quanto disposto dall'articolo 12.

Art. 5.

Al normale funzionamento dell'Istituto si provvede mediante:

a) un contributo dello Stato a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) i contributi sia straordinari, sia continuativi, da parte di industrie o di altri enti pubblici o privati;

c) i proventi dell'attività dell'Istituto ed i redditi del suo patrimonio.

Art. 6.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro della pubblica istruzione e costituito da:

a) un rappresentante designato dal Politecnico di Torino;

un rappresentante designato dalla S.I.P.;
un rappresentante designato dal Comune di Torino;

b) un rappresentante designato dal C.N.R.;
un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;
un rappresentante designato dal Ministero della difesa;

c) un rappresentante designato d'accordo dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero dei trasporti;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un rappresentante designato d'accordo dal Ministero dell'industria e del commercio e dal Ministero dei lavori pubblici;

d) un rappresentante designato « pro tempore » per ciascun Ente pubblico e privato che si impegni a sovvenire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore a 1/10 del contributo dello Stato, per non meno di un triennio.

Le designazioni sono fatte dai rispettivi organi competenti e tutti i membri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Chi assume la carica nel corso del triennio la conserva per il rimanente periodo per cui l'avrebbe tenuta il suo predecessore.

Il Consiglio nomina, fra i Consiglieri, il Presidente ed un Vice Presidente, che durano pure in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri ad un Comitato amministrativo nominato in seno ad esso, costituito da non più di cinque membri, compresi fra essi il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il rappresentante del Politecnico.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.

Art. 7.

Il riscontro sulla gestione dell'Istituto è affidato ad un Collegio di tre revisori dei Conti designati rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione e dagli Enti di cui al comma d) dell'articolo 6. Oltre al revisore effettivo sarà designato anche un supplente che, in mancanza o impedimento del primo, ne assumerà le funzioni. Il Collegio dei revisori è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro ed esercita le sue funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 8.

L'anno finanziario dell'Istituto inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibera il Bilancio preventivo.

Il rendiconto consuntivo, approvato dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dal Presidente, con la relazione del Collegio dei revisori, alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità. Copia del Bilancio preventivo e del Consuntivo verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione giusta le vigenti disposizioni sull'Istruzione superiore.

Art. 9.

La nomina del Direttore dell'Istituto è effettuata, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, con l'osservanza delle norme e modalità all'uopo stabilite dal regolamento organico del personale di cui al successivo articolo 17.

Art. 10.

Un Comitato tecnico consultivo, da istituire a norma del Regolamento di cui al successivo articolo 17 provvede a promuovere l'attività scientifico-tecnica dell'Istituto ed a coordinarla sul piano nazionale con quella di altri Enti ed Istituti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle attività di cui allo articolo 3, l'Istituto è suddiviso in reparti, a ciascuno dei quali è preposto un capo, direttamente responsabile del coordinamento delle attività nel reparto a lui affidato.

Art. 12.

L'Istituto elettrotecnico mantiene a disposizione del Politecnico di Torino i locali attualmente adibiti ai Corsi d'insegnamento e di esercitazioni organizzati presso di esso dal Politecnico nel campo delle discipline elettrotecniche. A tale effetto l'Istituto ha in uso i beni mobili appartenenti al Politecnico di Torino, che furono trasferiti nei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » al-

l'atto della sua istituzione, nonché quelli successivamente acquistati con le assegnazioni del Politecnico di Torino, assegnazioni che proseguiranno in conformità con quanto viene da esso praticato verso gli altri Istituti che ne fanno parte. Il consegnatario responsabile è designato dal Politecnico di Torino ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Politecnico metterà a disposizione dell'Istituto il personale tecnico e subalterno per il buon svolgimento dell'attività didattica.

Art. 13.

L'Amministrazione dello Stato, gli Enti fondatori e sovventori hanno diritto a valersi delle varie forme di attività dell'Istituto con titolo di preferenza, col semplice rimborso delle spese, che si renderanno necessarie per le prestazioni domandate.

Art. 14.

Docenti ed assistenti del Politecnico di Torino possono svolgere attività scientifica e di ricerca valendosi dei mezzi e dei locali dell'Istituto elettrotecnico nazionale, secondo modalità che verranno stabilite nell'apposito regolamento di cui all'articolo 17 della presente legge.

Art. 15.

Qualora l'Istituto per qualsiasi motivo cessi di esistere, l'intero suo patrimonio resta devoluto al Politecnico di Torino.

Art. 16.

Gli atti occorrenti per i trasferimenti di proprietà all'Istituto saranno registrati con la tassa fissa di lire cinquecento.

Art. 17.

Mediante Regolamenti da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da sottoporre all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, sono stabiliti, rispettivamente, le norme di attuazione del presente Statuto, quelle concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'Istituto e le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il Direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto medesimo.

Art. 18.

Ogni qualvolta sarà necessario apportare nuove modifiche al presente ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino, esse dovranno essere deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.